



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

“ANTONIO ZANELLI”

Sezione Tecnica Agraria

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)

Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie

Sezione Professionale Servizi per l'agricoltura

Sezione Liceo Scientifico

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale)

Via F.lli Rosselli 41/1 - 42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it

URL <http://www.zanelli.edu.it> - Codice fiscale 80012570356



CAPITOLATO D'ONERI

per l'affidamento in concessione del servizio di “Erogazione di bevande calde,

fredde e snack, mediante installazione e gestione di distributori automatici”

presso la sede dell'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

“ANTONIO ZANELLI ” DI REGGIO EMILIA

CIG. Z0331ED323

INDICE

<u>ART. 1 – OGGETTO</u>	<u>03</u>
<u>ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO</u>	<u>04</u>
<u>ART. 3 – TEMPI E MODALITA' DI INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI</u>	<u>04</u>
<u>ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI</u>	<u>05</u>
<u>ART. 5 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI EROGATI</u>	<u>07</u>
<u>ART. 6 – SERVIZI CONNESSI</u>	<u>10</u>
<u>ART. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – SISTEMA HACCP</u>	<u>10</u>
<u>ART. 8 – PERSONALE DEL CONCESSIONARIO</u>	<u>11</u>
<u>ART. 9 – CANONE E MODALITA' DI REVISIONE</u>	<u>13</u>
<u>ART. 10 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI</u>	<u>13</u>
<u>ART. 11 – SUBAPPALTO / CESSIONE DEL CONTRATTO / CESSIONE DEI CREDITI</u>	<u>13</u>
<u>ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO</u>	<u>13</u>
<u>ART. 13 – GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI E DEI RECLAMI</u>	<u>13</u>
<u>ART. 14 – PENALITA'</u>	<u>14</u>
<u>ART. 15 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO</u>	<u>14</u>
<u>ART. 16 – RECESSO</u>	<u>15</u>
<u>ART. 17 – ASSICURAZIONE</u>	<u>16</u>
<u>ART. 18 – DIVIETI</u>	<u>16</u>
<u>ART. 19 – OSSERVANZA NORMATIVA E RESPONSABILITA' PER DANNI</u>	<u>16</u>
<u>ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE</u>	<u>17</u>

ART. 1. OGGETTO

Il presente documento regola l'affidamento in concessione degli spazi per il servizio di erogazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici (di seguito solo "Servizio"), comprensivo dei servizi connessi, di cui al successivo articolo 6, quali installazione, manutenzione, caricamento prodotti, assistenza e reportistica, in favore dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Antonio Zanelli" di Reggio Emilia (di seguito, l'"Istituto" o il "Concedente").

Nel presente documento, con il termine "Concessionario" si intende l'aggiudicatario del contratto di concessione.

Il rapporto giuridico intercorrente tra il Concessionario e il Concedente si configura come un rapporto di natura concessoria e non di locazione.

Oggetto della Concessione

L'oggetto dell'affidamento consiste nella concessione degli spazi idonei al servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack per mezzo di tali distributori automatici nella sede di proprietà o nella disponibilità del Concedente individuate nel presente capitolato.

I distributori automatici da installare saranno complessivamente **n. 19** di cui **n. 5** distributori di bevande calde e **n. 6** distributori di bevande fredde e **6** distributori di snack (generi secchi, snack dolci e salati, cracker, succhi), **1** distributore di gelati così distribuiti nelle tre sedi:

- **Corridoio palestra:** n. 3 distributori automatici: n. 1 bevande fredde – n. 1 bevande calde – n. 1 snack/bevande;
- **Corridoio Laboratori informatica:** n. 2 distributori automatici: n. 1 bevande fredde – n. 1 snack e bevande
- **1° piano:** n. 5 distributori automatici: n. 1 bevande fredde – n. 1 bevande calde – n. 2 snack/bevande – n. 1 gelati
- **2° Piano:** n. 3 distributori automatici: n. 1 bevande fredde – n. 1 bevande calde – n. 1 snack/bevande;
- **2° Piano intermedio:** n. 3 distributori automatici: n. 1 bevande calde – n. 1 bevande fredde – n. 1 di snack/bevande
- **Azienda Agraria – Atrio Aule:** n. 3: n. 1 bevande calde – n. 2 di snack/bevande

Fornitura di nr. 5 Distributori Automatici di bevande Calde , nr. 6 Distributori di bevande fredde, nr. 7 Distributori di snack e prodotti freschi, 1 Distributore di gelati, secondo il seguente schema:

	Bevande Calde	Bevande Fredde	Snack e prodotti freschi	Gelati
ZANELLI SEDE	4	5	5	1
ZANELLI AZ. AGRARIA	1	1	2	

Nel corso del contratto il numero complessivo dei distributori potrà subire aumenti o diminuzioni.

Fruitori del servizio

Potranno avere accesso ai distributori installati dal Concessionario sia i dipendenti della Concedente, sia gli studenti interni, sia utenti esterni, a seconda dell'ubicazione dei distributori. L'Istituto d'Istruzione Superiore "Antonio Zanelli" di Reggio Emilia ospita circa 1250 alunni e 200 dipendenti.

Il suddetto dato è puramente indicativo e l'Istituto non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero dei dipendenti. Pertanto il Concessionario non potrà pretendere

alcun corrispettivo né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di 3 (tre) anni a decorrere dal 01/09/2021 al 31/08/2024.

Il Concedente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, previo avviso da comunicarsi per iscritto al Concessionario almeno un mese prima della scadenza del termine contrattuale, al fine di procedere all'espletamento di una nuova gara e al conseguente affidamento del servizio al nuovo fornitore; il Concessionario si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

Alla scadenza del contratto il Concessionario, previo accordo con il Concedente, dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei distributori installati e quant'altro eventualmente posto in essere per l'erogazione del servizio.

Il Concessionario si impegna altresì a garantire le prestazioni anche oltre la naturale scadenza contrattuale per il tempo necessario alle operazioni di subentro del nuovo aggiudicatario garantendo la massima collaborazione.

ART. 3 TEMPI E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI

Il Concessionario dovrà provvedere all'installazione dei distributori e all'allestimento di tutto quanto previsto nel contratto entro 30 giorni dalla stipula dello stesso, presso le sedi sopra indicate e nel rispetto dei tempi previsti da un cronoprogramma concordato in sede di stipulazione del contratto. Il rispetto di tali termini è vincolante, salvo diverso accordo scritto, pena l'applicazione delle penali in caso di ritardo.

La consegna, l'installazione e la messa in esercizio dei distributori automatici saranno effettuate a cura e spese del Concessionario nei luoghi e nei locali indicati dal Concedente.

La positiva avvenuta consegna, installazione e messa in esercizio di tutti i distributori dovrà essere attestata tramite apposito verbale di installazione sottoscritto dal Concessionario e dal Concedente.

Il Concessionario dovrà apporre, su ciascun distributore automatico installato una o più etichette riportanti le seguenti informazioni:

1. il nominativo e la ragione sociale dell'impresa;
2. il codice identificativo del distributore;
3. i recapiti telefonici del servizio di assistenza.

Il Concessionario, per ciascun distributore automatico installato, dovrà consegnare al Concedente la relativa scheda tecnica e la scheda di sicurezza.

Nello stesso termine di cui sopra il Concessionario dovrà provvedere alla fornitura e posa in opera degli allestimenti di arredi e apparecchiature previste per le aree break. Il Concedente si riserva la possibilità di concordare, in sede di sottoscrizione del contratto e di definizione del cronoprogramma per l'allestimento dei distributori, di rinviare l'allestimento delle aree break qualora lo ritenesse opportuno, ad esempio a causa delle misure per il contrasto della diffusione del COVID 19.

Ai fini della installazione e preventivamente all'intervento del Concessionario, il Concedente attraverso l'Ente Locale competente predispone i necessari lavori di allacciamento alla rete elettrica (nonché, laddove necessario, a quella idrica) e a predisporre o adeguare gli opportuni collegamenti di scarico per tutte le tipologie di distributori e apparecchiature.

I distributori dovranno essere installati e collegati alla rete di erogazione energetica e dell'acqua a cura e spese del Concessionario, il quale provvederà, inoltre, alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, alle necessarie riparazioni, alla loro pulizia settimanale nonché ad adeguato rifornimento per le esigenze degli utenti come di seguito descritto.

Qualora il Concessionario, nel corso dell'installazione dei distributori automatici, riscontrasse anomalie e/o guasti agli impianti elettrici o idrici dovrà segnalarlo tempestivamente al Concedente che provvederà ai necessari interventi di ripristino. Dell'avvenuto ripristino il Concedente darà comunicazione espressa al Concessionario; dalla data di predetta comunicazione decorreranno i nuovi termini per l'installazione e messa in esercizio dei distributori automatici, di cui sopra.

Restano in capo al Concedente la fornitura di energia elettrica e acqua, secondo le caratteristiche necessarie per il corretto funzionamento dei distributori (tensione, pressione, ecc.), con ogni onere e spesa a carico del Concedente stesso.

In ogni caso, il Concessionario manleva il Concedente dalle conseguenze di eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica e/o dell'acqua, ovvero di danni accidentali prodotti dagli utenti; pertanto, detti danni non potranno per nessuna ragione essere addebitati al Concedente.

Al termine dell'installazione di tutti i distributori automatici, il Concessionario dovrà fornire la seguente documentazione:

- elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per sede, tipologia dei prodotti erogati, e potenza assorbita. L'elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modifiche del parco macchine distributrici installate;
- una dichiarazione di compatibilità con gli impianti, idrico ed elettrico, degli stabili in cui sono posizionate.

Il Concessionario dovrà gestire in autonomia la distribuzione/sostituzione delle chiavette necessarie per l'acquisto dai distributori e la restituzione dei rimborsi per la mancata erogazione dei prodotti (ad esempio prevedendo la presenza di un addetto in determinati orari prestabiliti della settimana o prevedendo un contatto con i colleghi interessati tramite mail per accordarsi sulla consegna in ufficio di segreteria).

Il completamento delle installazioni si intende effettuato con l'allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica per un perfetto ed immediato funzionamento di tutte le apparecchiature in elenco nonché con adeguata formazione al personale utente.

Le richieste di nuove installazioni/rimozioni dovranno essere evase nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma da parte del Concedente salvo diverse disposizioni concordate tra le parti.

ART. 4. CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI

Il possesso dei requisiti minimi dei prodotti e dei distributori automatici descritti nei seguenti articoli è necessario e obbligatorio ai fini della completezza dell'offerta.

Resta inteso che il Concessionario si impegna ad osservare tutte le vigenti disposizioni di legge e le prescrizioni impartite dalle competenti autorità amministrative in tema di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di salubrità degli ambienti di lavoro ed ogni altra norma applicabile al servizio richiesto.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantire la loro piena funzionalità ed efficienza, continuativamente, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, per tutto il periodo di durata della concessione.

Il Concessionario potrà fornire distributori automatici singoli o composti da pluralità di moduli in grado di soddisfare il fabbisogno richiesto, compatibilmente agli spazi posti a disposizione, tenuto conto delle specificità di ciascuna sede.

È a carico del Concessionario l'onere di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio e delle attività inerenti e/o conseguenti, manlevando il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi e delle Autorità.

I distributori automatici installati presso tutti gli spazi oggetto della concessione devono corrispondere ai seguenti requisiti minimi:

- rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 ("Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
- possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato nella circolare del Ministero della Sanità n. 35 del 31.05.1979 e dal regolamento d'esecuzione delle norme contenute nella Legge 30.04.1962 n. 283 e s.m.i. ("Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande");
- rispettare gli obblighi di comunicazione dei dati dei corrispettivi come previsto dall'articolo 2 del D.Lgs. 127/2015;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo, facilmente leggibili dal consumatore;
- segnalare chiaramente sul display l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale avaria o malfunzionamento rilevato;
- essere provvisti di dispositivo "salvavita";
- prevedere la possibilità di congegni antivandalici per ogni apparecchiatura installata;
- essere conformi alle vigenti disposizioni in materia d'igiene e sanità e possedere la necessaria omologazione sanitaria. Il certificato di omologazione dovrà essere esibito dal Concessionario all'atto dell'installazione dei distributori;
- essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge;
- essere dotati di idonea omologazione e marchio CE;
- essere di facile pulizia e disinfezione, sia all'interno che all'esterno o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e resistente alle operazioni di pulizia e disinfezione;
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione dei prodotti;
- essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo HACCP;
- avere una protezione della "bocca" esterna di erogazione che consenta un facile prelievo del prodotto e comunque tale da impedire incidenti come il rovesciamento di vivande e/o eventuali contaminazioni;
- essere conformi alle attuali normative sui disabili;
- per i distributori di bevande calde, avere possibilità di regolazione dello zucchero;
- per i distributori di bevande fredde e alimenti freschi: essere dotati di un sistema software che preveda una temperatura di sicurezza tale da inibire la vendita dei prodotti nel caso la temperatura prevista fosse superata;
- per i distributori con sistema di erogazione a spirale, avere un sistema di fotocellule in grado di riscontrare l'effettiva erogazione del prodotto e di trattenere il costo solo in caso di corretta erogazione prevedendo la funzionalità di restituzione monete o restituzione importo su chiavetta in caso di mancata erogazione del prodotto;
- devono essere predisposti per l'accettazione di tutti i tagli di moneta metallica ed essere dotati di funzionalità rendi-resto;
- essere predisposti per l'accettazione di monete e banconote e di chiavette o schede magnetiche, ricaricabili, su cui venga trasferito il valore delle banconote o delle monete inserite nei distributori ed utilizzate per il pagamento;
- possibilità di ricaricare la chiavetta magnetica direttamente per mezzo del distributore.

Saranno oggetto di apposita valutazione in sede di gara eventuali ulteriori proposte di caratteristiche tecniche migliorative e innovative dei distributori, come individuato all'art. 8.1 (Criteri di valutazione dell'Offerta tecnica) del Disciplinare di gara, quali ad esempio:

- prodotti da mercato equo e solidale
- proposte di distributori di caffè di marche ritenute di qualità sul mercato (es. Illy/Lavazza/Borbone),
- proposte di distributori di varie tipologie di caffè (ad esempio 100% arabica e altra di qualità inferiore),
- interventi di assistenza tecnica ai distributori per il rifornimento della chiamata al sabato
- illuminazione a led con risparmio energetico e minor impatto ambientale,

- modalità di pagamento aggiuntive a quelle richieste come requisito minimo quali, ad esempio, modalità di pagamento evolute (carte di credito, bancomat, contactless e NFC con smartphone, ecc.),
- per i distributori di bevande fredde, snack e alimenti freschi, essere dotati di modalità di prelievo del prodotto con ascensore o con braccio meccanico o con ritiro in posizione eretta.

I prodotti erogati del mercato equo e solidale dovranno riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per essere classificati come equo solidali

Prodotti non alimentari

In sede di valutazione delle offerte sarà valorizzato l'utilizzo di: bicchieri e palette biodegradabili, bicchierini in cartoncino laminato, in materiale mater-bi, in polpa di cellulosa e palettine in legno. In alternativa il concessionario potrà proporre in offerta altri materiali sempre ecologici o biodegradabili.

Il Concessionario dovrà privilegiare la dotazione presso i distributori di prodotti confezionati con imballaggi di peso e volume minimo e ad elevata riciclabilità.

Modalità di pagamento

I distributori automatici devono essere predisposti per l'accettazione di tutti i tagli di moneta metallica, almeno dai 5 centesimi in su.

Per ogni area deve essere presente almeno un distributore che accetti le banconote.

Inoltre, i distributori:

- Devono erogare il resto e segnalare chiaramente l'eventuale assenza di monete per il resto;
- Devono essere predisposti per il funzionamento a chiave/card magnetica ricaricabile da distributore;

Cauzione "chiavetta ricaricabile/card"

L'utilizzo della chiavetta/corporate card per il pagamento dei prodotti erogati dai distributori potrà comportare l'applicazione sui prodotti erogati mediante i distributori di un prezzo scontato, rispetto al prezzo con pagamento in contanti (si veda articolo sui prezzi da applicare).

Il concessionario si impegna a fornire in comodato d'uso gratuito tali chiavette/corporate card che verranno restituite al termine del contratto. Il numero di tali chiavette/corporate card verrà concordato con il direttore dell'esecuzione del contratto in rapporto al numero dei dipendenti presenti presso tutte le sedi oggetto di convenzione.

Il Concessionario rilascerà al richiedente ricevuta di versamento della cauzione determinata in sede di offerta economica per la consegna della chiavetta. Tale cauzione verrà rimborsata al momento della restituzione della chiavetta. La cauzione richiesta non potrà superare il valore di €3,00.

La gestione degli strumenti elettronici (consegne agli utenti, attivazioni, guasti, sostituzioni e tutti gli eventuali problemi connessi o conseguenti), sarà a esclusivo carico del Concessionario.

ART. 5 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI EROGATI

I prodotti posti in vendita nei distributori automatici dovranno:

- essere di ottima qualità e di primarie marche e prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria;
- essere prodotti, confezionati, etichettati, trasportati, conservati e somministrati nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria.

I prodotti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere di alta qualità, di odore e sapore gradevoli;
- essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria, riportare il nominativo del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, essere confezionati singolarmente e riportare l'indicazione della data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione;

- i prodotti di natura biologica dovranno riportare tutte le indicazioni inerenti la loro origine e le autorizzazioni previste per essere classificati biologici, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, essere confezionati singolarmente, l'indicazione della data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione;

- i prodotti per celiaci dovranno essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria, riportare il nominativo del produttore, riportare con chiarezza gli ingredienti, il peso netto, informazioni nutrizionali, eventuali autorizzazione e indicazioni a tutela del consumatore, oltre alla data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione. Dovranno inoltre essere presenti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.).

L'assortimento dei distributori dovrà garantire la presenza di prodotti dall'equilibrato apporto calorico e in linea con i principi di una sana, naturale e corretta alimentazione.

In particolare ogni distributore di alimenti dovrà contenere almeno per il 30% tra le seguenti tipologie di prodotti:

- da agricoltura biologica e/o biodinamica
- bevande senza zucchero

nonché almeno il 10% di prodotti per celiaci (senza glutine) e per intolleranti al lattosio.

I eventuali prodotti erogati di natura biologica o DOP o IGP, dovranno riportare tutte le indicazioni inerenti la loro origine e le autorizzazioni previste per essere classificati come biologici, o DOP o IGP. Eventuali prodotti adatti alle intolleranze alimentari, dovranno riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per essere classificati come prodotti adatti a celiaci, a diabetici o a intolleranti al lattosio, ecc.

Le caratteristiche merceologiche dei prodotti dovranno essere indicate sulla confezione; nel caso il prodotto erogato non preveda l'etichettatura, sul distributore automatico andranno indicate le informazioni previste per obblighi di legge vigenti.

Prodotti essenziali

I distributori automatici dovranno erogare i prodotti elencati nei paragrafi seguenti:

Bevande calde

I distributori automatici (uno o più di quelli installati presso ciascuna sede) dovranno necessariamente erogare almeno i seguenti prodotti di bevande calde, quale requisito minimo:

- 1) caffè espresso con grammatura non inferiore a 7 grammi di caffè per ogni erogazione;
- 2) caffè macchiato;
- 3) cappuccino;
- 4) latte;
- 5) tè;
- 6) bevanda al gusto di cioccolato;
- 7) caffè decaffeinato;
- 8) caffè d'orzo;
- 9) caffè ginseng.

È inoltre possibile, in aggiunta a quanto sopra, l'erogazione di altre combinazioni di bevande calde o l'erogazione del solo bicchierino, in materiale biodegradabile, come anzi detto.

Bevande fredde

I distributori automatici (uno o più di quelli installati presso ciascuna sede) dovranno necessariamente erogare almeno i seguenti prodotti di bevande fredde, quale requisito minimo:

- 1) Acqua minerale naturale e acqua minerale in bottiglie PET da 0,50 L in bottiglie di plastica con tappo a vite;

- 2) Bevande fredde a scelta, in lattina o P.E.T. quali, ad esempio, tè, cola, chinotto, limonata, aranciata ecc.
- 3) Succhi di frutta in bottigliette P.E.T. o tetrapak;
- 4) Altre tipologie di bevande fredde a scelta.

Snack dolci e salati

I distributori automatici dovranno necessariamente erogare almeno i seguenti prodotti quale requisito minimo:

- 1) Snack dolci come ad esempio biscotti dolci, brioches, cioccolato, merendine o altri snack dolci tradizionali.
- 2) Snack salati, come ad esempio tarallini, cracker, prodotti da forno, patatine ecc.

Scadenza

I prodotti erogati non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata e anche laddove sia indicato "consumare preferibilmente entro il ..." non dovrà comunque essere superata la data indicata. La vendita di prodotti oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità, potrà determinare la risoluzione immediata del contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

Intolleranze e allergie

Il Concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza (a titolo di esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro - 2. Latte e prodotti a base di latte - 3. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia e i loro prodotti, ecc.).

Erogazione

Il Concedente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

Il Concessionario dovrà produrre, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della marca e relative schede tecniche.

Il Concedente potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi, con ricorso anche ad analisi presso il Servizio Igiene Pubblica, senza che il Concessionario possa esimersi dal consentire il controllo stesso dei prodotti, pena la rescissione del contratto.

Il Concedente dovrà essere messo in grado di controllare i prodotti nei distributori, al fine di verificare la scadenza, l'effettiva provenienza e la rispondenza alle schede tecniche.

I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del Concessionario entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi dalla contestazione scritta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

Il Concessionario si impegna a soddisfare eventuali richieste di cambio di tipologie di prodotti avanzate dal Concedente. Ove tali cambi riguardassero prodotti diversi da quelli di cui alla presente gara, il prezzo al pubblico sarà concordato caso per caso.

In nessun caso potranno essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Qualora il Concedente ne faccia esplicita richiesta il Concessionario dovrà consegnare, per ogni prodotto concordato, la relativa scheda con le caratteristiche merceologiche ed organolettiche.

ART. 6 SERVIZI CONNESSI

Il Concessionario, all'avvio del contratto, dovrà fornire la lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della relativa marca e del prezzo (Iva inclusa), come da offerta presentata in sede di gara.

I prezzi dei prodotti in vendita dovranno rimanere fissi per tutto il periodo di durata del contratto.

ART. 7 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – SISTEMA HACCP

Il Concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D.Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e adottare un piano di autocontrollo in ottemperanza al Reg. CE 852/2004.

Il Concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori.

Il Concessionario dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (capitolo III allegato II Reg. CE 852/2004).

Sono a totale carico del Concessionario:

- tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori (riparazioni e sostituzioni, ecc.);
- eventuali riparazioni ed i ripristini conseguenti ad eventuali danni agli immobili e relative pertinenze del Concedente causati dall'installazione e dal funzionamento dei distributori, così come riportato ai successivi paragrafi.

A partire dalla data di avvio del servizio, quale data del "Verbale di installazione" di cui al precedente articolo 3, il Concessionario dovrà rendere disponibili tutti i prodotti offerti in sede di gara e garantire un rifornimento costante degli stessi nei distributori automatici installati, tramite periodiche e sollecite attività di caricamento, almeno a cadenza settimanale, dei distributori automatici.

Gli orari per l'attività di rifornimento verranno concordati con il Concedente e dovranno essere tali da non interferire con l'attività scolastica.

In particolare, il Concessionario si impegna a rispettare la data di scadenza dei prodotti garantendone la puntuale sostituzione.

Il Concessionario si impegna altresì a:

- assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con la frequenza minima di 1 (una) volta la settimana comunque tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse;
- eseguire almeno 1 (uno) intervento annuale di risanamento ambientale, pulizia e igienizzazione straordinari del distributore (interno e gruppo frigo);
- eseguire interventi straordinari su richiesta del Concedente per ricarica prodotti nel termine massimo di 24 (ventiquattro) ore lavorative dalla chiamata, nel rispetto degli orari di apertura degli uffici del Concedente;
- prevedere la ricarica giornaliera nei distributori dei prodotti di maggior consumo (come ad esempio l'acqua) entro le ore 9 della mattina successiva;
- sostituire i prodotti scaduti e difettosi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 8 ore dalla segnalazione;
- intervenire in caso di guasti o malfunzionamenti entro 8 ore dalla segnalazione e, ove non sia possibile la riparazione, sostituire la macchina con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 4 giorni dalla segnalazione;

- restituire le somme corrispondenti al prezzo di consumazioni pagate ma non erogate ovvero all'importo di ricarica qualora non correttamente registrata sul supporto elettronico (chiave o scheda o app).

È facoltà del Concessionario modificare l'assortimento dei prodotti offerto in sede di gara inserendo nuovi prodotti o sostituendo i prodotti offerti con prodotti di qualità equivalente o superiore a quelli offerti senza alcuna variazione dei prezzi; in tal caso il Concessionario dovrà darne preventiva comunicazione al Concedente con l'indicazione dei prodotti che intende introdurre. Il Concedente si riserva la facoltà di valutare i nuovi prodotti offerti e di non accettare le modifiche proposte laddove non le ritenga in linea con le prescrizioni indicate nel presente capitolato tecnico e con quanto offerto in sede di gara.

Qualora richiesto dal Concedente per comprovati e giustificati motivi, ovvero in caso di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 5, il Concessionario dovrà sostituire i prodotti, entro il termine stabilito dal Concedente.

Entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari successivi alla scadenza del contratto o dalla eventuale risoluzione e/o recesso dello stesso da parte del Concedente, salvo diverso accordo tra le parti, il Concessionario dovrà provvedere alla disinstallazione e al ritiro dei distributori a proprie spese, senza alcun onere aggiuntivo per il Concedente.

Superato tale limite massimo per il ritiro dei distributori, fatta salva l'applicazione delle penali previste in contratto, il Concedente avrà il diritto di disinstallare e stoccare le apparecchiature presso la propria sede dando al Concessionario un ulteriore congruo termine per il ritiro, trascorso il quale le medesime saranno oggetto di smaltimento.

Il Concedente si riserva in ogni momento di richiedere un elenco degli interventi tecnici eseguiti nell'arco di un determinato periodo dal quale dovranno risultare data, ora e motivazione della chiamata, data, ora e tipo di intervento eseguito con riferimento al distributore e alla sua ubicazione.

Il Concedente e il Concessionario valuteranno di concerto la necessità di eventuali sostituzioni dei distributori in ragione della vetustà, del mal funzionamento o dei bassi consumi rilevati.

Il Concessionario dovrà inoltre:

- garantire – a suo carico – la raccolta e lo smaltimento delle cialde;
- aver accesso ai locali che ospitano i distributori solo in orari di apertura dell'Istituto;
- utilizzare l'acqua erogata dall'impianto esistente che non dovrà essere alterata con nessuna sostanza;

ART. 8 PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Nell'esecuzione del servizio il Concessionario dovrà avvalersi di proprio personale qualificato e idoneo a svolgere le funzioni connesse con l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il personale che effettuerà il rifornimento o che dovesse venire a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, dovrà:

- attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 34 del D.P.R. 26.03.1980, n. 327 Regolamento di esecuzione della Legge 30.04.1962, n. 283 e s.m.i.- o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento riportante le generalità del dipendente e la denominazione dell'impresa di appartenenza. Dovrà altresì vestire in maniera appropriata e

rispondente alle prescrizioni normative in materia di disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande.

Il Concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si rendesse responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inidoneo, a giudizio del Concedente, allo svolgimento del servizio.

Il Concessionario ha l'obbligo, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio:

- di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;

- di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui la concessione fa riferimento.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Concessionario si obbliga a dimostrare, a richiesta del Concedente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro

Il Concessionario deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme e tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare il Concessionario ha i seguenti obblighi:

- osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. e, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;

- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, adeguatamente informato e formato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di mezzi e attrezzature atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

In merito a quanto sopra il Concedente si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

Assistenza tramite contact center

A decorrere dalla data di avvio del servizio, il Concessionario dovrà avere attivato e reso operativo un servizio di call center per la segnalazione di guasti o altri disservizi disponibile per tutta la durata del contratto, mediante la predisposizione di un numero di telefono e/o un indirizzo e-mail. I riferimenti del call center dovranno essere comunicati al Concedente all'avvio del servizio ed essere esposti sui distributori.

Il servizio di call center dovrà essere reso disponibile in tutti i giorni lavorativi dell'anno, esclusi sabato, domeniche e festività nazionali e locali per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, dalle ore 9 alle 17.

Customer satisfaction

Al fine di monitorare il grado di soddisfazione rispetto all'espletamento delle attività oggetto del contratto, Il Concedente, anche tramite terzi da essa incaricati, si riserva la facoltà di effettuare, per tutta la durata del contratto, indagini a campione, i cui risultati saranno utilizzati esclusivamente per rilevare il grado di soddisfazione. A titolo meramente indicativo e non esaustivo, tali indagini potranno avere ad oggetto i servizi connessi alla fornitura, tra cui in particolare:

- grado di apprezzamento generale del servizio e sul funzionamento dei distributori;
- grado di apprezzamento dei prodotti offerti, loro qualità, varietà e freschezza;
- grado di apprezzamento del servizio di consegna - rifornimento dei prodotti.

ART. 9 CANONE E MODALITÀ DI REVISIONE

- Il canone annuo è corrisposto in due soluzioni semestrali anticipate con scadenza:
- **30 aprile di ogni anno – rata del 50%**
- **15 novembre di ogni anno – rata del 50% restante**

Il corrispettivo sarà versato secondo le indicazioni fornite dal Concedente.

Il Concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo oltre al pagamento del servizio effettivamente erogato, né richiedere modifiche al contratto per la eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

ART. 10 FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs.50/2016. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

ART. 11 SUBAPPALTO

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato, salvo la disciplina di cui all'art. 105 del Codice.

Il ricorso al subappalto è da dichiarare in sede di presentazione dell'offerta e non è autorizzabile oltre la percentuale stabilita dal sopraccitato art. 105 del Codice.

È sempre vietata la subconcessione.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia agli artt. 174 e 105 commi 10, 11 e 17 del Codice, nonché, in quanto compatibili, delle altre disposizioni dell'art. 105 del Codice.

Fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice, è fatto espressamente divieto al Concessionario, ai sensi dell'art.105, comma 1 del Codice, di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto.

La cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 106 del Codice.

ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto espresso divieto al concessionario di cedere o affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di gestione di cui al presente capitolato.

E' fatto espresso divieto al concessionario di trasferire in capo a terzi, in tutto o in parte, i diritti derivanti dalla presente concessione.

ART. 13 GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI E DEI RECLAMI

A partire dalla data di avvio del servizio e per tutta la durata del contratto, Il Concedente nella persona del suo Direttore dell'Esecuzione comunicherà eventuali disfunzioni, di qualsiasi genere,

recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, indicando tutte le circostanze (di tempo, luogo e modalità) utili ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.

A titolo esemplificativo i reclami potranno riguardare le seguenti tipologie di disservizio:

- Mancato rifornimento dei prodotti;
- Disservizio del call center;
- Prezzi di listino non esposti e/o non facilmente individuabili e/o difformi rispetto al listino proposto;
- Altro (es. prodotti diversi da quelli concordati).

La ricezione da parte del Concessionario della predetta comunicazione determina l'avvio del procedimento di applicazione delle penali secondo le modalità stabilite nell'articolo seguente del presente documento e nel contratto.

Ricevuta la comunicazione di contestazione dell'inadempimento, il Concessionario è tenuto ad eliminare nel più breve tempo possibile, ed al massimo entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma restando in ogni caso la facoltà di applicazione delle eventuali penali previste dal contratto per le singole fattispecie.

ART. 14 PENALITÀ

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali o il compimento da parte del Concedente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione.

Le penalità, cumulativamente, non possono superare il 10% dell'importo contrattuale netto (art.113 bis, comma 2 del D.Lgs 50/2016).

ART. 15 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da farsi al Concessionario via PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 80 e 83 del Codice), come dichiarati nel Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'Allegato n. 6 del bando di gara;
- b) qualora il Concessionario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto;
- c) sospensione, da parte delle autorità competenti, del Servizio in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- d) manifesta incapacità nell'esecuzione del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- e) somministrazione di qualunque tipo di bevanda alcolica o superalcolica e la vendita di tabacchi o prodotti contenenti tabacco;
- f) ritardo nell'avvio del Servizio superiore a 15 giorni rispetto al termine convenuto;
- g) grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- h) violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della L. 18 ottobre 2001, n. 383 come sostituito dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in L. 22 novembre 2002, n. 266;

- i) esecuzione del Servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- j) interruzione parziale o totale del Servizio senza giustificato motivo;
- k) cessione, anche parziale, del contratto;
- l) apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario;
- m) inosservanza riguardo qualsiasi debito contratto dal Concessionario per l'esercizio dell'attività;
- n) inosservanza degli obblighi dettati dalla L. 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- o) qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo dell'importo del Contratto;
- p) qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
- q) mancato rispetto verso l'Amministrazione e le Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio della Stazione Appaltante;
- r) reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema d'igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- s) dopo n. 3 contestazioni formali, intervenute nell'arco di 3 mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte della Stazione Appaltante, le giustificazioni;
- t) qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, a totale incondizionato giudizio dell'Istituzione Scolastica.

La risoluzione del Contratto farà sorgere a favore dell'Istituzione Scolastica:

- la facoltà di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi il Servizio, in danno dell'OEA, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (compreso eventuali differenze del canone di locazione e oneri per indizione nuova procedura di selezione) che l'Istituto dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il Servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

Il Concessionario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il Servizio, dovrà inviare all'Amministrazione, tempestivamente al manifestarsi dell'evento, giusta comunicazione, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 176 del Codice.

ART. 16 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, l'Istituzione Scolastica potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento. Il Concessionario non potrà pretendere dall'Istituto alcun indennizzo per le spese sostenute per i servizi espletati.

L'Istituzione Scolastica potrà, pertanto, recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione al Concessionario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 60 giorni solari rispetto

agli effetti del recesso, decorsi i quali il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dei locali nello stato in cui si trovavano prima della stipula del contratto.

ART. 17 – ASSICURAZIONE

L'Operatore Economico Aggiudicatario è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell'art. 103, co. 7, del Codice per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Istituzione Scolastica per fatto imputabile al Concessionario.

In ogni caso si precisa e si conviene che sono ad esclusivo carico del Concessionario gli eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l'Istituzione Scolastica è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso delle Macchine e/o degli Impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle Macchine e agli Impianti, per incendi.

Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse all'Istituzione Scolastica alle relative scadenze.

ART. 18 – DIVIETI

Il Concessionario, inoltre, non potrà adibire o utilizzare i locali messi a disposizione dall'Istituto, nonché i macchinari e le attrezzature, per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato tecnico, non potrà mutare la destinazione d'uso dei locali e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione degli Impianti e dei macchinari utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con la Stazione Appaltante.

Sarà vietata la Concessione a terzi, sia privati che Enti od Organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso, anche saltuario, dei locali concessi o di parte di essi.

E' fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto.

L'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile e la Stazione Appaltante potrà richiedere l'immediata restituzione dei locali oltre che il risarcimento del danno.

ART. 19 – OSSERVANZA NORMATIVA E RESPONSABILITA' PER DANNI

Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio di attività commerciali e le disposizioni dell'Istituzione Scolastica, nonché ogni disposizione in vigore per la sicurezza, l'igiene degli alimenti, la prevenzione per danni, infortuni, incendi, e quant'altro attiene l'attività derivante dall'affidamento e terrà indenne l'Istituzione Scolastica da ogni dannosa conseguenza a persone e/o a cose dell'Istituto o di terzi che sia causata per fatto proprio o del personale dipendente.

Il Concessionario ed il personale dipendente hanno accesso nei locali della Stazione Appaltante per il solo fine della gestione dei distributori automatici, nell'osservanza delle disposizioni dell'Istituzione Scolastica stessa. Il Concessionario solleva pienamente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per danni ed infortuni che, nell'avvalersi delle facoltà consentite dal presente affidamento, possano derivare ai suoi somministratori e dipendenti, come pure solleva la Stazione Appaltante da ogni molestia o azione di qualunque natura che provengano da terzi a causa del presente contratto.

La Stazione Appaltante non sarà tenuta a risarcire al Concessionario alcun danno a persone o cose di proprietà di quest'ultimo in conseguenza di azioni di terzi o dovute a incendio e altri eventi, non imputabili alla stessa. A tal fine il Concessionario provvederà a stipulare apposita assicurazione per danni come previsto dall'art. 20 del presente Capitolato tecnico.

ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE

La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato d'appalto e di tutta la documentazione di gara.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, Il Concedente non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espressamente riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni degli artt. dal 205 al 208 del Codice.

In caso tali tentativi di accordo transattivo falliscano, tutte le controversie derivanti dal contratto o in relazione all'esecuzione dello stesso, saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Reggio Emilia.

La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Mariagrazia Braglia)

Documento firmato digitalmente
Ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Per accettazione:

Data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Ditta Offerente